



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 15/12/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, quanto segue: di essere co-titolare di n. 2 BFP ordinari della serie Q/P e Q, così individuati: buono n. 000.098, emesso il 02/10/1986, del valore di L. 500.000; buono n. 000.102, emesso il 10/10/1989, del valore di L. 500.000; di aver già incassato i predetti buoni e di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta dall'intermediario.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue: la ricorrente non esprime nel ricorso una precisa richiesta, ma pone una domanda che presuppone lo svolgimento di una funzione consulenziale, che non rientra nell'ambito di competenza dell'ABF, come ritenuto unanimemente dai Collegi territoriali. Le doglianze del ricorrente sono difatti formulate in modo generico e non risultano corredate da alcun riferimento ad aggregati economici, dati contabili, fattuali o contrattuali idonei a sostenere la pretesa; il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale); il ricorso è irricevibile in quanto evidentemente volto a contestare il comportamento dell'intermediario al momento di emissione dei buoni, antecedente al 1° gennaio 2009; il ricorso è infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la



dicitura “serie Q/P” – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei “nuovi tassi”, ovverosia dei tassi della nuova serie Q; ai sensi dell’art. 5 del DM 1986, con l’apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie “P” sono giuridicamente “*a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]*”, quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie “Q”; alla scadenza dei buoni, è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l’importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull’importo maturato al termine del 20° anno; il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all’ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a due serie diverse; l’appartenenza del buono sottoscritto alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

La parte ricorrente chiede all’ABF di rivedere l’importo liquidato dall’intermediario resistente in relazione ai buoni oggetto di controversia.

L’intermediario chiede: *in via preliminare*: di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all’ambito di competenza dell’ABF; di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; *nel merito*, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

L’intermediario solleva una serie di eccezioni preliminari che devono essere esaminate prima di venire al merito della controversia, la quale verte su questione ben nota, vale a dire il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro di 2 BPF, appartenenti rispettivamente alla serie Q/P e alla serie Q.

La prima di queste eccezioni è relativa alla natura consulenziale della domanda. In base alle vigenti Disposizioni sul funzionamento dell’ABF e al consolidato orientamento dei Collegi, all’Arbitro è preclusa un’attività di carattere esplorativo-consulenziale, ma è consentito invocare una lettura sostanziale della domanda che consenta di individuare quale sia il “bene della vita” che il ricorrente aspira ad ottenere attraverso l’intervento dell’ABF (v. sul punto: Coll. Coord. dec. n. 10929/2016 e, ex multis, Coll. Torino, dec. n. 7867/20209).

Sebbene la domanda formulata nel ricorso si avvalga di una formula linguistica che può far pensare ad una richiesta di carattere consulenziale, la questione sottoposta al Collegio - da parte di ricorrente non assistito - è chiarissima nel suo risvolto concreto, essendo già stata ripetutamente trattata da questo Collegio ed essendo già stata affrontata dall’intermediario resistente in plurime occasioni. Pertanto, tale eccezione non può essere accolta.

L’eccezione di incompetenza temporale gradatamente proposta viene motivata sull’assunto che i BFP in lite siano stati emessi prima del 1° gennaio 2009. Anche questa eccezione non è fondata. Invero, è pacifico orientamento di questo Arbitro quello per cui sussiste la competenza temporale in caso di controversia su un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, purché ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, qualora il petitum non si basi su vizi genetici del rapporto, ma attenga ad un fatto successivo, il cui compimento sia occorso (o doveva occorrere) in un momento successivo al 1° gennaio 2009. In tal caso la competenza dell’ABF deve essere affermata. Nel caso di specie, lamentando la parte ricorrente la mancata liquidazione dei buoni da parte della resistente secondo il regime loro proprio, il momento da tenere in considerazione per



determinare la sussistenza (o meno) della competenza dell'ABF è quello della richiesta di rimborso. Pertanto la controversia è nella competenza temporale del Collegio.

L'incompetenza per materia viene eccepita sostenendo che i buoni fruttiferi postali siano prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Anche qui, invero, in base a pacifica giurisprudenza dell'ABF, sussiste la competenza a conoscere le controversie che riguardino i buoni fruttiferi postali, in quanto si nega agli stessi la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., essendo essi incedibili, e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Nel merito, il primo titolo da considerare è il BPF n. xxx.098, valore Lire 500.000, emesso il giorno 02/10/1986. Il buono, originariamente della serie "P", riporta i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno). Come si è detto, il buono è stato emesso dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie per il periodo fino al 20mo anno (purché i timbri in questione risultino leggibili e non ricorrano timbrature multiple sovrapposte). Per quanto attiene al periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità dei BFP afferenti alla serie Q/P, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti. Sul punto la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale. L'attuale ricorrente ha dunque diritto a vedere riconosciuto il medesimo trattamento e ad ottenere la somma corrispondente (v. di recente, tra i precedenti di questo Collegio: Collegio di Torino, con dec. n. 2351 del 29 gennaio 2021).

Il secondo BPF da considerare reca il nr. xxx.102, valore Lire 500.000, fu emesso il giorno 10/10/1989. Il buono, stampato sul cartaceo originale della serie "Q", riporta sul retro i rendimenti previsti dal D.M. istitutivo della serie fino al 20esimo anno e, per l'ultimo decennio, contiene la previsione in base alla quale il valore di rimborso è "pari all'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto". Il buono risulta essere stato emesso regolarmente dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (1° luglio 1986). La domanda formulata dalla ricorrente rientra dunque nell'ambito di un filone di contenzioso già noto all'Arbitro. In relazione ad esso si ritiene che lo scostamento tra l'importo liquidato alla parte ricorrente e quello atteso dalla ricorrente sia dovuto all'applicazione della ritenuta fiscale sui rendimenti pro tempore vigente, e che pertanto nulla sia dovuto alla ricorrente in relazione a tale buono. Si richiama sul punto il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 03/04/2020) che, con riferimento alla liquidazione di buoni ordinari afferenti alla serie ordinaria Q (emessi successivamente al DM 13/06/1986), ha espresso la propria adesione al c.d. principio di "neutralità fiscale" (i.e. è corretta la liquidazione dei buoni al netto della ritenuta fiscale).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA